

Regolamento Associazioni e Gruppi Universitari LIUC Decreto Rettorale nr. 1246 del 10/10/2024

Art. 1. Finalità

1. L'Università Carlo Cattaneo - LIUC sostiene, come previsto dall'articolo 36 dello Statuto, le iniziative promosse e autogestite dagli studenti, in quanto momenti di valorizzazione del percorso formativo, di partecipazione attiva alla vita dell'Ateneo e di opportunità di networking con studenti di altri atenei nazionali e internazionali.

2. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni e dei Gruppi studenteschi, di seguito denominati rispettivamente Associazioni e Gruppi, al fine di supportarne la progettualità durante il percorso universitario e l'accesso alle forme di finanziamento concesse dall'Ateneo.

Art. 2. Defnizioni e organi

1. Sono istituite le seguenti figure e organi:

a. **Referente istituzionale per le Associazioni e i Gruppi**, di seguito denominato **Referente istituzionale**, che afferisce all'organigramma dell'Università nell'ambito dell'area Counseling e Associazioni Studenti, sotto la direzione dei Servizi agli Studenti. Il Referente istituzionale svolge il ruolo di punto di raccordo tra gli studenti e gli organi istituzionali dell'Ateneo, supervisionando e supportando le attività delle Associazioni e dei Gruppi.

b. **Commissione Referente per le Associazioni e i Gruppi**, di seguito denominata **Commissione Referente**, composta da:

- Rettore o suo delegato;
- Direttore "Servizi agli Studenti";
- Direttore "Servizi amministrativi e finanziari";
- Referente istituzionale;
- Responsabile "Career Service".

La Commissione può essere integrata da uno o più docenti o responsabili di altri servizi, individuati in base alle specifiche esigenze o alle tematiche trattate.

c. **Comitato di coordinamento delle attività autogestite dagli studenti**, di seguito denominato **Comitato di coordinamento**, composto dai Presidenti delle Associazioni e dai Coordinatori dei Gruppi o loro delegati, con il compito di coordinare le attività delle realtà studentesche.

2. **Compiti del Referente istituzionale:**

a. Fornisce supporto agli studenti interessati nella costituzione di nuove Associazioni o Gruppi, offrendo le indicazioni procedurali e amministrative necessarie;

b. Monitora le attività delle Associazioni e dei Gruppi, verificando la conformità delle iniziative alle finalità istituzionali e intervenendo in caso di eventuali inadempienze;

c. Facilita il dialogo tra gli studenti e gli organi dell'Ateneo, agendo come collegamento diretto con il Rettorato, la Direzione Generale e la Commissione Referente;

d. Coordina le procedure di assegnazione dei finanziamenti e delle risorse accordate alle Associazioni e ai Gruppi, vigilando sulla corretta gestione e rendicontazione delle spese.

3. **Compiti della Commissione Referente:**

a. È l'organo collegiale preposto alla valutazione delle proposte avanzate dalle realtà studentesche in fase di assegnazione dei contributi, nel contesto della pianificazione annuale;

- b. Vigila sul rispetto del Regolamento e sull'appropriatezza dei processi;
 - c. Può assegnare, se necessario, referenti per settore disciplinare a seconda della tipologia delle iniziative proposte dalle Associazioni e dai Gruppi.
4. **Compiti del Comitato di coordinamento:**
- a. Ha lo scopo di coordinare le attività delle Associazioni e dei Gruppi, evitando sovrapposizioni e favorendo la collaborazione tra le diverse realtà studentesche;
 - b. È presieduto da un Presidente eletto tra i membri del Comitato stesso e supportato da un Segretario;
 - c. Le deliberazioni del Comitato vengono comunicate al Referente istituzionale per garantire un raccordo con le strutture dell'Ateneo.

Art. 3. Associazioni studentesche

1. Le Associazioni studentesche sono costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti e/o della Comunità, senza finalità di lucro, attività di carattere formativo, scientifico, sportivo, ricreativo, sociale, culturale, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.
2. Al fine del riconoscimento, al momento della domanda di iscrizione all'Albo (di cui al successivo Articolo 7), le Associazioni dovranno dimostrare: a. Di avere almeno venti soci studenti; b. Di avere un Atto Costitutivo e uno Statuto; c. Di avere un Presidente, eletto tra i soci studenti, che rappresenta legalmente l'Associazione e coordina le attività della stessa. Sono considerate Associazioni anche le sezioni locali di Associazioni studentesche nazionali o internazionali.
3. Ai fini del presente Regolamento, per "soci studenti" si intendono gli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale dell'Università, nonché gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione o Master universitari. I laureati possono continuare a supportare l'Associazione, ma non possono ricoprire cariche sociali né essere annoverati tra i soci.

Art. 4. Gruppi studenteschi

1. I Gruppi studenteschi sono costituiti al fine di svolgere, a favore degli studenti e/o della Comunità, senza finalità di lucro, attività di carattere formativo, scientifico, sportivo, ricreativo, sociale, culturale, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.
2. Al fine del riconoscimento, al momento della domanda di iscrizione all'Albo (di cui al successivo Articolo 7), i Gruppi dovranno dimostrare: a. Di avere almeno dieci soci studenti; b. Di avere un Coordinatore, scelto tra i soci studenti, che funge da rappresentante del Gruppo e gestisce le attività dello stesso.
3. Ai fini del presente Regolamento, per "soci studenti" si intendono gli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di laurea triennale e laurea magistrale dell'Università, nonché gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione o Master universitari. I laureati possono continuare a supportare il Gruppo, ma non possono ricoprire cariche sociali né essere annoverati tra i soci.

Art. 5. Albo delle Associazioni e dei Gruppi studenteschi

1. L'Albo delle Associazioni e dei Gruppi Studenteschi è depositato presso la Direzione Generale dell'Università. Ogni nuova iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo è disposta mediante Decreto Rettorale.

2. Per verificare la permanenza in vita delle Associazioni e dei Gruppi, l'Albo è soggetto a una ricognizione biennale da parte del **Referente istituzionale**, effettuata in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico.

Qualora un'Associazione o un Gruppo risulti inattivo, privo di membri tra gli studenti LIUC o inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Regolamento, in particolare dall'art. 7, comma 6, si procederà alla cancellazione dall'Albo.

La cancellazione verrà comunicata tramite e-mail inviata all'ultimo Presidente dell'Associazione o al Coordinatore del Gruppo, utilizzando il contatto ufficiale fornito al momento della registrazione.

Art. 6. Atto Costitutivo e Statuto delle Associazioni

1. Le Associazioni studentesche si costituiscono mediante atto scritto (Atto Costitutivo) sottoscritto dai soci fondatori.

2. Ogni Associazione deve dotarsi di uno Statuto, il cui formato è fornito dall'Ateneo con apposito modulo disponibile nella sezione "Associazioni e Gruppi Universitari" del sito ufficiale dell'Università, accessibile attraverso l'area "Campus Life". Lo Statuto deve prevedere espressamente i seguenti elementi essenziali:

a. La denominazione dell'Associazione;

b. La sede legale dell'Associazione;

c. Il perseguimento delle finalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento;

d. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione al Presidente eletto tra i soci studenti;

e. L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, nemmeno in forme indirette;

f. L'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto;

g. I criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, i loro diritti e obblighi, in conformità con il presente Regolamento;

h. L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i. Le modalità di scioglimento dell'Associazione.

3. Lo Statuto dell'Associazione deve ispirarsi ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci, prevedendo l'elettività delle cariche associative, che dovranno essere ricoperte esclusivamente da soci studenti.

4. Per quanto riguarda le Assemblee dei soci, il diritto di voto sarà riservato ai soli soci studenti, con esclusione di eventuali soci onorari.

5. Lo Statuto deve, inoltre, garantire la possibilità di partecipazione di tutti gli studenti dell'Università alle attività promosse dall'Associazione.

Art. 7. Riconoscimento, iscrizione all'Albo e cancellazione

1. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo delle Associazioni e dei Gruppi, il Presidente dell'Associazione o il Coordinatore del Gruppo deve presentare una domanda di iscrizione all'Albo compilando l'apposito modulo, disponibile nella sezione "Associazioni e Gruppi Universitari" del sito ufficiale dell'Università, accessibile attraverso l'area "Campus Life", e fornendo la seguente documentazione:

- a. Domanda indirizzata al Magnifico Rettore;
- b. Atto costitutivo dell'Associazione e Statuto conformi ai requisiti previsti dall'Art. 6 del presente Regolamento; a seguito di approvazione da parte della Commissione Referente, l'Associazione procederà alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e all'eventuale apertura di conto corrente;
- c. Elenco aggiornato degli studenti soci, riportante nome, cognome e numero di matricola, firmato dai soci, datato e sottoscritto su ogni pagina dal Presidente dell'Associazione. Tale elenco dovrà essere ripresentato ogni due anni al momento del rinnovo dell'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche. Gli elenchi saranno sottoposti a controlli a campione da parte del Referente istituzionale;
- d. Elenco dei soci che rivestono una carica sociale.

2. Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo delle Associazioni e dei Gruppi, il Coordinatore del Gruppo dovrà presentare la stessa documentazione prevista al comma 1, ad eccezione del punto b (atto costitutivo e statuto).

3. A seguito della presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione richiesta, la **Commissione Referente** si riunisce per valutare la richiesta.

La comunicazione di approvazione o mancata approvazione, adeguatamente motivata, sarà inviata tramite mail all'indirizzo LIUC del Presidente dell'Associazione o del Coordinatore del Gruppo entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di mancata approvazione, è facoltà degli interessati presentare ricorso al Garante degli Studenti, come previsto dall'art. 39 dello Statuto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

4. Il **Referente istituzionale** indirizza l'Associazione o il Gruppo all'Ufficio Comunicazione per la predisposizione della diffusione interna delle informazioni, per l'approvazione del logo, per l'utilizzo del logo dell'Università e per la condivisione delle buone prassi organizzative, nonché per l'aggiornamento del sito ufficiale dell'Università.

5. Qualsiasi variazione riguardante l'Associazione o il Gruppo deve essere comunicata tempestivamente via mail al **Referente istituzionale** e alla Segreteria della Direzione Generale dell'Università.

6. La cancellazione dall'Albo può essere disposta con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a. Mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Associazione o del Gruppo o delle finalità previste dal presente Regolamento;
- b. Comportamenti o atti imputabili all'Associazione o al Gruppo che siano gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi o della dignità dell'Università, della comunità universitaria o di terzi;
- c. Venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- d. Mancata presentazione del programma di attività per l'anno successivo o della rendicontazione entro le scadenze previste dall'art. 7, comma 3;

- e. Proposta motivata dal **Comitato di coordinamento**, come previsto dall'art. 10, comma 4;
- f. Irregolarità nella gestione dei fondi eventualmente assegnati;
- g. Richiesta espressa da parte del Presidente/Coordinatore inviata a mezzo e-mail al Referente Istituzionale, per scioglimento dell'Associazione o del Gruppo.

Iter di cancellazione:

- In tutti i casi di cui ai punti a), b), c), d), f) e g), la procedura di cancellazione è avviata dal **Referente istituzionale**, che, previa comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione o al Coordinatore del Gruppo, segnala le irregolarità o le inadempienze rilevate o la presa d'atto dello scioglimento.
- Nei casi di cui ai punti a), b), c), d) e f) il Presidente dell'Associazione o il Coordinatore del Gruppo ha il diritto di presentare giustificazioni scritte entro 15 giorni dalla notifica.
- Le giustificazioni devono essere inviate al **Referente istituzionale** e alla **Commissione Referente**, che si riunisce entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni per deliberare.
- Se le giustificazioni non vengono ritenute adeguate, la **Commissione Referente** dispone la cancellazione dall'Albo con provvedimento motivato, che sarà comunicato ufficialmente all'Associazione o al Gruppo tramite mail.
- La cancellazione dall'Albo implica la perdita di tutti i benefici derivanti dal riconoscimento, inclusa l'eventuale revoca di fondi o contributi assegnati per attività future.

Art. 8. Assegnazione fondi per le attività autogestite dagli studenti

1. Le Associazioni e i Gruppi Studenteschi partecipano all'assegnazione dei finanziamenti per le attività autogestite, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. L'ammontare dei fondi destinati annualmente alle Associazioni e ai Gruppi è definito in sede di bilancio previsionale e comunicato alla **Commissione Referente**.
3. Ad inizio di ogni Anno Accademico, entro il mese di ottobre, Associazioni e Gruppi presentano la pianificazione per l'Anno Accademico, comprensiva del bilancio di previsione e dell'ammontare del contributo richiesto, inviando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Associazioni e Gruppi Universitari" del sito ufficiale dell'Università, accessibile attraverso l'area "Campus Life", al **Referente istituzionale**. Tale documentazione deve essere accompagnata dal report e dal consuntivo delle attività svolte nel ciclo di pianificazione precedente (se esistente).
4. La **Commissione Referente** si riunisce per valutare la documentazione relativa all'Anno Accademico precedente (se esistente) e per deliberare l'assegnazione dei contributi per il nuovo Anno Accademico, secondo i seguenti criteri:
 - a. Saranno valorizzate le proposte di co-progettazione tra diverse Associazioni/Gruppi e/o finalizzate a coinvolgere un numero ampio di partecipanti;
 - b. Saranno valorizzate le proposte innovative in linea con gli indirizzi strategici dell'Ateneo;
 - c. Saranno esclusi dall'assegnazione dei contributi Associazioni e Gruppi che, pur annoverando studenti LIUC tra i membri, appartengono a realtà strutturate esterne e autonome con propri budget.
5. I fondi approvati per le attività delle Associazioni e dei Gruppi sono erogati secondo le seguenti modalità:

Associazioni:

- I fondi sono concessi sotto forma di contributo liberale, versato direttamente sul conto corrente intestato all'Associazione.

- L'Associazione è responsabile della gestione autonoma delle spese, nel rispetto del budget approvato e degli scopi dichiarati nel programma delle attività. Eventuali spese eccedenti non saranno coperte dall'Università.
- Per ottenere il contributo, l'Associazione deve inviare all'indirizzo mail amministrazione@liuc.it la dichiarazione relativa alle ritenute d'acconto compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Associazioni e Gruppi Universitari" del sito ufficiale dell'Università, accessibile attraverso l'area "Campus Life", firmata dal Presidente in qualità di rappresentante legale dell'Associazione.
- L'Associazione deve presentare una rendicontazione completa delle attività finanziate, secondo le tempistiche indicate nel comma 3 del presente articolo.

Gruppi Studenteschi:

- Per i Gruppi Studenteschi, i fondi sono gestiti attraverso un progetto interno dedicato.
- Le spese sostenute dal Gruppo devono essere preventivamente autorizzate tramite le procedure interne, coordinate e gestite dal **Referente istituzionale**.
- Il pagamento delle spese viene effettuato direttamente dall'Università, in linea con il budget approvato.
- In caso di rimborsi spese, occorre fare riferimento al Regolamento per le Missioni del Personale dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC, disponibile nella sezione "Regolamenti" del sito web dell'Università.
- Eventuali spese non preventivate o eccedenti il budget approvato non saranno coperte dall'Università.

6. Le iniziative che riceveranno il finanziamento dovranno essere rendicontate entro 30 giorni dalla conclusione. L'Università non coprirà eventuali spese eccedenti rispetto ai preventivi approvati.

Art. 9. Obblighi delle Associazioni e dei Gruppi

1. Le Associazioni e i Gruppi Studenteschi che non ottemperano alle disposizioni dell'art. 7 del presente Regolamento saranno esclusi dai successivi finanziamenti. Nel caso in cui il finanziamento sia stato già erogato, potrà essere disposta la sua revoca con obbligo di restituzione.
2. La revoca dei finanziamenti già erogati o approvati può essere disposta nei seguenti casi:
 - a. Utilizzo dei fondi in modo difforme da quanto previsto nel piano approvato;
 - b. Violazione degli obblighi previsti dall'art. 6, che comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 10. Comitato di coordinamento delle attività autogestite dagli studenti

1. È istituito il **Comitato di coordinamento** (di seguito "Comitato") per le attività autogestite dagli studenti, con lo scopo di coordinare le attività delle Associazioni e dei Gruppi, evitando sovrapposizioni e favorendo la collaborazione.
2. La partecipazione al Comitato è riservata ai Presidenti delle Associazioni e ai Coordinatori dei Gruppi o loro delegati. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.

Il Presidente, o in sua assenza il Segretario, convoca e presiede le riunioni del Comitato.

Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni.

Il Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione e il Rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico partecipano alle riunioni con voto consultivo.

Le deliberazioni del Comitato vengono inviate per conoscenza al **Referente istituzionale** dell'Università.

3. Alle riunioni del Comitato possono partecipare i membri della **Commissione Referente**.

4. In caso di reiterata assenza, senza giustificazione, dei Presidenti delle Associazioni o dei loro delegati, o dei Coordinatori dei Gruppi alle riunioni del Comitato, oppure se le iniziative non sono adeguatamente pubblicizzate per consentire la partecipazione degli studenti, il Comitato può proporre alla **Commissione Referente** la cancellazione dall'Albo dell'Associazione o del Gruppo.

La proposta, adeguatamente motivata, deve essere trasmessa al **Referente istituzionale**, che convoca la Commissione Referente per decidere entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 11. Spazi per lo svolgimento delle iniziative

1. Per realizzare le proprie iniziative, le Associazioni e i Gruppi iscritti all'Albo dell'Università possono richiedere l'utilizzo degli spazi dell'Università, nei limiti delle disponibilità e previa richiesta inviata tramite e-mail al **Referente istituzionale**.

2. L'Ateneo mette a disposizione uno spazio istituzionale per le Associazioni e i Gruppi, utilizzabile anche per le riunioni del **Comitato di coordinamento**, come previsto dall'articolo 10.

Art. 12. Pubblicità delle iniziative

1. L'Università garantisce adeguata pubblicità alle iniziative delle Associazioni e dei Gruppi Studenteschi.

2. Il finanziamento delle iniziative non implica il patrocinio dell'Ateneo. L'utilizzo del logo dell'Università deve essere esplicitamente autorizzato dal competente Ufficio Comunicazione.

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di emissione del relativo decreto rettorale, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Regolamento si applica alle Associazioni e ai Gruppi esistenti, fatto salvo che ne sia richiesta la cancellazione dall'Albo. Pertanto, alla prima applicazione del presente Regolamento, saranno iscritte all'Albo tutte le Associazioni e i Gruppi esistenti e attivi al termine dell'anno accademico 2023/2024.